

**LE ASSEMBLEE SOCIETARIE E IL NOTAIO A DISTANZA
CON L'IMPIEGO DI MEZZI ELETTRONICI IN SVIZZERA E NEL CANTONE TICINO:
SITUAZIONE POST-REGIME NORMATIVO STRAORDINARIO COVID-19
(CON QUALCHE RIFLESSIONE SULLE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI
ED UN EXCURSUS SULLA AUTENTICA DI FIRMA TELEFONICA TICINESE)**

(Il punto della situazione su una materia in evoluzione, dopo la riunione dell'8 ottobre 2021 in convegno remoto virtuale da Milano, per il Comitato dei Notariati Lombardo Ticinese, del Notaio avv. Niccolò Salvioni, Locarno, Svizzera – aggiornamento al 7 aprile 2023 - v2)

Indice:

1.	<i>L'ex base legale formale federale della Legge Covid-19 del 25 settembre 2020</i>	2
2.	<i>Nuovi criteri procedurali per tenere delle assemblee a distanza derivanti dalla modifica dal diritto della società anonima, entrato in vigore il 1° gennaio 2023</i>	3
	I) <i>Nel contesto dell'assemblea generale della società anonima</i>	3
	II) <i>Nel contesto della riunione del consiglio di amministrazione della società anonima</i>	4
	III) <i>Nel contesto della assemblea della società a garanzia limitata</i>	5
	IV) <i>Nel contesto della assemblea della società cooperativa</i>	5
3.	<i>Nuovi metodi di espletamento delle assemblee generali a distanza, applicabili anche in ambito dell'associazione e della fondazione (quale coerenza metodologica)?</i>	5
4.	<i>Il problema della rogazione di delibere dell'assemblea generale universale in forma scritta, su supporto cartaceo o elettronico</i>	8
5.	<i>Il problema della rogazione di un'assemblea generale multi-luogo</i>	11
6.	<i>Il problema della rogazione di un'assemblea generale virtuale</i>	12
7.	<i>La base normativa notarile cantonale ticinese permette i verbali notarili cartacei di Assemblee a distanza? (possibili effetti della futura Legge federale sulla digitalizzazione nel notariato – Apostilla elettronica)</i>	15
8.	<i>Excursus: L'autentica di firma telefonica a distanza ticinese</i>	22
9.	<i>Conclusione</i>	24
	<i>Fonti</i>	26

Nell'ottobre del 2021, nel contesto di un convegno organizzato in remoto da Milano dal Comitato dei Notariati Lombardo Ticinese, avevo avuto modo di riferire relativamente al tema:

"Assemblee societarie, il notaio a distanza in Svizzera e nel Cantone Ticino, con breve excursus sull'autentica di firma telefonica a distanza ticinese, con appendice sul mandato precauzionale svizzero."

Nel frattempo, ad oltre un anno di distanza, il 1° gennaio 2023 sono state abrogate le norme straordinarie sulle assemblee societarie basate regime normativo Covid-19, mentre sono entrate in vigore le nuove disposizioni del Codice delle Obbligazioni (CO) che regolano le assemblee nel contesto delle società anonime, relativamente alle quali desidero fare il punto della situazione, nell'ottica delle modalità di assemblee societarie previste dalla legge elvetica in questo nuovo regime.

1. L'ex base legale formale federale della Legge Covid-19 del 25 settembre 2020

Con il Messaggio del 20 agosto 2020 (FF 2020, pag. 5797 ss.) il principio di modalità di svolgimento delle assemblee previsto nella precedente Ordinanza 2 Covid-19 era stato ripreso integralmente nell'art. 8 della "*Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di Covid-19*" (Legge Covid-19), relativo ai "*Provvedimenti nell'ambito delle assemblee di società*", approvata dalle Camere federali il 25 settembre 2020 in regime di urgenza e con validità fino al 31 dicembre 2021. Questo recitava:

Se necessario all'esercizio dei diritti nelle assemblee di società, il Consiglio federale può emanare disposizioni che derogano al Codice civile e al Codice delle obbligazioni con riguardo all'esercizio dei diritti:

- a. per scritto o in forma elettronica;*
- b. mediante un rappresentante indipendente.*

Dal Messaggio del Consiglio federale emergeva che, "*Poiché la questione della salvaguardia dei diritti si pone per tutte le società di capitali, in nome collettivo e in accomandita nonché per le associazioni e le società cooperative, la norma è formulata in modo neutrale rispetto alla forma giuridica. Sono contemplate tutte le società in senso lato e si rinvia alla definizione dell'articolo 2 lettera b della legge del 3 ottobre 2003 sulla fusione (cfr. FF 2020, pag. 5836), il quale, relativamente alle "definizioni", recitava:*

Società: le società di capitali, le società in nome collettivo e in accomandita, le associazioni e le società cooperative, purché non siano considerate istituti di previdenza ai sensi della lettera.

Dunque, dal marzo del 2020, vi erano tre modalità di espletamento delle assemblee societarie in Svizzera:

- 1) per scritto (non per via e-mail),
- 2) in forma elettronica o
- 3) mediante un rappresentante indipendente designato.

Con decisione di modifica del parlamento del 18 giugno 2021, relativamente all'art. 8 della Legge Covid-19 era stato deciso che ha "*Effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni sullo svolgimento dell'assemblea generale di cui alla modifica del 19 giugno 2020 del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima), ma al massimo sino al 31 dicembre 2023.*".

Le disposizioni speciali emergenziali Covid-19 erano dunque state estese e allineate legalmente all'entrata in vigore delle disposizioni sulla revisione della società anonima.

L'art. 8 della Legge Covid-19 è stato abrogato con effetto 1° gennaio 2023. Infatti, tale articolo, era stato prescritto con "*Effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni sullo svolgimento dell'assemblea generale di cui alla modifica del 19 giu. 2020 del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima), ma al massimo sino al 31 dic. 2023 (RU 2021*

354; FF 2021 1093). Gli art. 699ss del CO entrano in vigore il 1° gen. 2023 (RU 2022 109).”

Entrando in vigore il 1° gennaio 2023 le disposizioni della società anonima relativamente alle modalità di svolgimento delle assemblee generali, in particolare gli art. 701a ss. CO e disposizioni relative, l'art. 8 Legge Covid-19 relativo ai “Provvedimenti nell’ambito delle assemblee di società”, è stato abrogato.

Analogamente, a partire dal 1° gennaio 2023, è stato abrogato l'art. 27 dell’Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (Ordinanza 3 Covid-19) del 19 giugno 2020, con validità fino al 31 dicembre 2021, relativo alle “Assemblee di società”: *Abrogato dal n. I dell’O del 21 dic. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 838).*

Dunque, a partire dal 1° gennaio 2023, tutte le disposizioni federali di emergenza che permettevano di svolgere delle assemblee societarie per scritto (non per via e-mail), in forma elettronica o mediante un rappresentante indipendente designato, unitamente alle limitazioni di assembramenti di persone, queste ultime già revocate progressivamente da diversi mesi, sono state abrogate.

2. Nuovi criteri procedurali per tenere delle assemblee a distanza derivanti dalla modifica dal diritto della società anonima, entrato in vigore il 1° gennaio 2023

Le nuove modalità operative per lo svolgimento di un’assemblea in **forma scritta** oppure un’**assemblea elettronica**, a seguito della modifica delle disposizioni della società anonima del Codice delle obbligazioni entrata in vigore il 1° gennaio 2023 sono ora regolate nei nuovi artt. 701, 701a - 701f e 702 CO, approvati dalle Camere federali il 19 giugno 2020.

Il testo degli artt. 701a – 702 CO prevede una serie di accorgimenti tecnici, quali linee guida, che la giurisprudenza farà proprie nel settore delle assemblee a distanza.

Le disposizioni inserite hanno lo scopo di chiarire aspetti non regolati in precedenza - rispettivamente- di precisare quale sia il luogo dell’assemblea e di regolarne le modalità. Ciò anche per animare maggiormente il rapporto tra assemblea generale e organi esecutivi e rendere così più dinamiche le strutture societarie.

Relativamente alle nuove disposizioni normative inserite nel Codice delle Obbligazioni da quest’anno, si può rilevare quanto segue:

l) Nel contesto dell’assemblea generale della società anonima

- a) L'art. 701 CO relativo alla “*Riunione di tutti gli azionisti e approvazione di una proposta*” (**assemblea universale**), al capoverso 3 prevede quale nuova possibilità che “*un’assemblea generale può tenersi senza osservare le disposizioni sulla convocazione anche nel caso in cui le deliberazioni siano prese in **forma scritta** sia questa su supporto **cartaceo** o **elettronico**, sempre*

che un azionista o un suo rappresentante non abbia chiesto la deliberazione orale.”

- b) L’art. 701a CO stabilisce il luogo dell’assemblea, precisando che questa può anche svolgersi simultaneamente in **più luoghi**, con **diretta audiovisiva** in tutti i luoghi in cui si svolge l’assemblea. Di principio il luogo di svolgimento dell’assemblea non può comportare, per nessun azionista, **alcuno ostacolo incongruo** all’esercizio dei suoi diritti riguardo all’assemblea generale.
- c) L’art. 701b CO stabilisce che l’assemblea generale può anche svolgersi all’**estero** se lo **statuto** lo prevede e se nella convocazione il consiglio di amministrazione designa un **rappresentante indipendente**. Nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa il consiglio di amministrazione può rinunciare a designare il rappresentante indipendente, se tutti gli azionisti vi acconsentono.
- d) L’art. 701c CO prevede che il consiglio d’amministrazione può prevedere che gli azionisti che non sono presenti nel luogo in cui si svolge l’assemblea generale possono esercitare i loro diritti per via elettronica. Questo articolo apre dunque la via alle modalità di assemblea “**ibrida**” (parzialmente presenziale, parzialmente elettronico-remota).
- e) L’art. 701d CO stabilisce che l’assemblea generale può svolgersi per **via elettronica** e senza un luogo di riunione fisico se lo **statuto** lo prevede e nella convocazione il consiglio di amministrazione designa un rappresentante indipendente (cosiddetta “**assemblea generale virtuale**”). Nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa lo statuto può prevedere la possibilità di non designare un rappresentante indipendente.
- f) L’art. 701e CO prevede le **condizioni** per l’impiego di mezzi di comunicazione elettronica, a valere quali garanzie da fornire affinché l’assemblea possa avere luogo. Tra queste si richiede che:
 1. l’identità dei partecipanti sia accertata;
 2. gli interventi in seno all’assemblea generale siano trasmessi in diretta;
 3. ogni partecipante possa presentare proposte e prendere parte alle discussioni;
 4. l’esito delle votazioni non possa essere alterato.
- g) L’art. 701f CO prevede come procedere nel caso in cui dovessero verificarsi **problemi tecnici**.
- h) L’art. 702 cpv. 2 CO prevede il contenuto minimo del **processo verbale**.
- II) Nel contesto della riunione del **consiglio di amministrazione della società anonima**
- i) L’art. 713 CO prevede che le **decisioni** del consiglio d’amministrazione sono prese a maggioranza. Il cpv. 2 prevede che il consiglio d’amministrazione può

prendere le sue decisioni: 1. nell'ambito di una seduta in un luogo di riunione; 2. avvalendosi di **mezzi di comunicazione elettronici** in applicazione analogica degli artt. 701c–701e, mentre il cpv. 3 prevede la forma scritta, sia questa su supporto cartaceo o elettronico, sempre che un membro non abbia chiesto la discussione orale. Se la decisione è presa per via elettronica, la firma non è necessaria, a meno che il consiglio d'amministrazione non abbia disposto altrimenti per scritto.

III) Nel contesto della assemblea della **società a garanzia limitata**

- j) L'art. 805 cpv. 5 lit. 2bis CO relativo alla "Convocazione e svolgimento" della società a garanzia limitata prevede che *"Per il rimanente, le disposizioni del diritto della società anonima concernenti l'assemblea generale si applicano per analogia: (...) 2bis "al luogo di riunione e all'impiego di mezzi di comunicazione elettronici."*

IV) Nel contesto della assemblea della **società cooperativa**

- k) L'art. 893a CO relativo al "Luogo di riunione e impiego di mezzi di comunicazione elettronici" della società cooperativa prevede: *"Le disposizioni del diritto della società anonima concernenti il luogo di riunione e l'impiego di mezzi di comunicazione elettronici si applicano per analogia alla preparazione e allo svolgimento dell'assemblea generale."*

3. Nuovi metodi di espletamento delle assemblee generali, a distanza, applicabili anche in ambito dell'associazione e della fondazione (quale coerenza metodologica)?

Come esposto in precedenza, rispetto alle disposizioni elementari contenute negli abrogati art. 8 Legge Covid-19 e art. 27 Ordinanza 3 Covid-19, le disposizioni contemplate nel nuovo diritto della società anonima, con rinvii correlati dalla società a garanzia limitata e dalla società cooperativa, sono più dettagliate.

D'altro canto, la necessità di impedire l'assembramento di più persone in ambito assembleare aveva spinto le Camere federali, nel 25 settembre 2020, ad applicare le disposizioni emergenziali Covid-19 non solo alla società anonima, alla società a garanzia limitata e alla cooperativa, bensì estendendo la sua applicazione anche alle associazioni, alle fondazioni e, in applicazione dell'art. 712m cpv. 2 Codice civile (CC), anche alle assemblee dei proprietari per piani. ([cfr. ad esempio quanto riportato nell'ultimo FAQ Coronavirus e assemblee generali del 10.03.2022](#)).

Per quanto riguarda le **associazioni**, nel novero delle nuove disposizioni normative societarie approvate il 19 giugno 2020 a seguito della riforma della società anonima, pochi mesi prima di quelle sanitarie, ed integrate nel Codice delle obbligazioni con valenza a decorrere dal 1° gennaio di quest'anno, la legge è silente. Neppure il sopra menzionato art. 66 cpv. 2 CC è stato "allineato", per coerenza, all'omologo art. 701 cpv. 3 CO delle delibere scritte dell'assemblea della società anonima.

Il Consiglio federale, nel Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) del 23 novembre 2016, al capitolo relativo alla "Coerenza con le disposizioni applicabili in altri ambiti del diritto societario" (a pag. 355) aveva indicato:

"Il diritto societario copre vari ambiti del diritto con esigenze giuridiche ed economiche diverse. Nella misura in cui queste differenze sostanziali non impongono una regolamentazione differenziata, gli aspetti comuni ai vari ambiti del diritto devono, a prescindere dalla forma giuridica, essere disciplinati allo stesso modo, o quantomeno in modo simile. Non vi è altro modo per evitare discrepanze ingiustificate e per favorire la coerenza del diritto societario.

Pertanto, il disegno armonizza sotto certi aspetti anche le disposizioni sulla società a garanzia limitata e la società cooperativa, sull'associazione e sulla fondazione con le disposizioni sulla società anonima:

(...).

- impiego di mezzi di comunicazione elettronici nell'ambito della preparazione e dello svolgimento dell'assemblea generale;"

(...)

Stante quanto precede, per quanto concerne lo svolgimento delle assemblee delle associazioni, l'abrogazione dell'art. 8 Legge Covid-19 e dell'art. 27 dell'Ordinanza 3 Covid-19, potrebbe anche sembrare abbia determinato delle modifiche procedurali: ciò che si poteva ancora fare fino all'anno scorso, oggi non lo si può più fare? Cosa in particolare sembra essere escluso oggi, rispetto al passato?

Nel nuovo assetto, occorre per prima cosa cercare di interpretare il tenore degli statuti della società in oggetto: se da un'interpretazione degli stessi non se ne può desumere una volontà esplicita che l'assemblea generale debba avere luogo solo ed unicamente sotto forma presenziale, fisica, dei soci, allora potrebbe essere svolta un'interpretazione, per analogia, sulla base degli art. 701a ss. CO relativi all'assemblea generale della società anonima, coerentemente alle novelle normative entrate in vigore in tale contesto.

Nel caso in cui norme contenute nello statuto della società stabiliscono la volontà che l'assemblea venga tenuta sotto forma presenziale, ad esclusione di quella elettronica, allora occorre modificare lo statuto, per potere applicare le nuove norme.

Salvo il caso in cui dallo statuto tale possibilità non sembra ipotizzabile, dalla strutturazione delle nuove disposizioni normative relative alla società anonima e alla tenuta delle sue assemblee societarie, mi pare che rimanga aperta la possibilità di procedere con assemblee di tipo ibrido-marginali, come all'art. 701c CO relativo all'esercizio dei diritti dell'azionista, cui la legge conferisce la facoltà decisionale al consiglio d'amministrazione, prevedendo che i soci che non sono presenti nel luogo in cui si svolge l'assemblea generale possano esercitare i loro diritti quali azionisti per via elettronica.

Questa possibilità, nel rispetto del principio visto sopra della “coerenza” delle metodologie decisionali in ambito societario, dovrebbe essere conferita anche alle associazioni, sebbene il Codice civile non sia stato modificato a tale riguardo.

Tale facoltà deve essere comunque “temperata” da quanto prescritto dall'art. 701a cpv. 2 CO secondo cui il luogo di svolgimento dell'assemblea non può comportare per nessun azionista un “*ostacolo incongruo*” all'esercizio dei suoi diritti riguardo all'assemblea generale.

Le nuove disposizioni della società anonima relative alle modalità dell'assemblea generale prevedono solo due casi nei quali lo **statuto** deve prevedere determinati eventi e necessità, dunque, di una esplicita autorizzazione previa da parte dell'assemblea, mediante modifica statutaria in caso di assenza nello statuto di una disposizione specifica che permetta:

- Quando l'assemblea generale si svolge all'estero – L’**“Assemblea generale all'estero”** (art. 701b CO);
- Quando assemblea generale si svolge per via elettronica senza luogo di riunione fisico – L’**“Assemblea generale virtuale”** (art. 701d CO).

Sulla base della nuova struttura normativa, lo svolgimento di un'assemblea generale **ibrida**, con una componente elettronica che rispetti le prescrizioni tecniche previste nelle disposizioni del Codice delle Obbligazioni, può avere luogo anche senza una previa, esplicita, modifica in tale senso degli statuti societari.

L'assemblea **ibrida**, ex art. 701c CO, non presuppone un'esplicita base nello statuto della società (cfr. anche Hans Kaspar von der Krone, in *Aktienrecht*, Stämpfli, 2 Aufl. 2022, pag. 484 ad 1048). Questa soluzione permette di applicare le nuove tecniche di partecipazione e deliberazione in remoto anche ai soci che per vari motivi sarebbero impossibilitati dal partecipare all'assemblea, migliorando dunque la partecipazione alle attività di delibera societaria. Le assemblee in modalità ibrida possono dunque avere luogo anche prima che un'assemblea societaria formalizzi una modifica statutaria che indichi in maniera esplicita la possibilità di potere deliberare mediante tale modalità ibrida.

Il legislatore ha dunque precisato che solo i casi più estremi quali **l'assemblea generale (unicamente) all'estero** (che potrebbe determinare problemi per raggiungere la sede assembleare) e **l'assemblea generale virtuale** (che potrebbe precludere l'accesso ai soci che non ne hanno le capacità tecniche) necessitano di un'esplicita autorizzazione statutaria, mentre, *a contrario*, **l'assemblea generale ibrida**, parzialmente presso la sede (oppure in più luoghi e quindi in multi-luogo) dell'assemblea generale in Svizzera, la cui partecipazione viene potenziata dall'esercizio dei diritti per via elettronica, sono possibili anche in assenza di una esplicita autorizzazione statutaria.

Questa facoltà sembra essere ipotizzabile, sulla base del principio coerenza, in tutti gli ambiti societari, e dunque anche in quello associativo privato.

Per quanto riguarda le fondazioni e i relativi consigli di fondazione, nel FAQ Coronavirus dell'11.03.2022 il Consiglio federale rilevava che “... *la disposizione non si applica alle sedute/decisioni dell'organo superiore di direzione o di amministrazione di una società (ad es. il consiglio di amministrazione di una SA). Pertanto, la disposizione non è applicabile*”

neanche alle assemblee/decisioni dei consigli di fondazione.”. Come visto in precedenza, avendo il parlamento aperto il metodo di delibera in remoto anche ai Consigli di amministrazione delle SA (art. 713 CO), per coerenza, e salvo elementi ostativi derivino esplicitamente dagli statuti della fondazione, anche un consiglio di fondazione dovrebbe potere deliberare avvalendosi di mezzi di comunicazione elettronici.

Per contro, tale interpretazione non sembra possa essere estesa alle **corporazioni di diritto pubblico** ex art. 59 CC, essendo necessarie, per esse, a seguito della componente pubblica e del rinvio contenuto nell'articolo stesso, particolari disposizioni di diritto pubblico della Confederazione e dei Cantoni.

D'altro canto, in regime Covid-19 per le assemblee di enti politici e manifestazioni politiche della società civile l'art. 19 dell'Ordinanza Covid-19 situazione particolare, prevedeva che esse non erano soggette ad alcuna limitazione del numero di persone, vigendo l'obbligo di piani di protezione. Tale maggiore libertà ha indirettamente determinato l'assenza della necessità adottare (e, così, sperimentare) metodi di deliberazione alternativi, le cui assemblee, conseguentemente, non beneficiano ancora dell'agilità permessa invece alle società di diritto privato.

La dottrina sul tema è in fase di sviluppo, elementi aggiuntivi rispetto a quanto indicato in questo testo si trovano nell'articolo *“Die neue Aktienrecht vom 19. Juli 2020 aus sicht des Beurkundungsrecht”* (RA Melda Semi e RA Lukas Müller, ZGBR, 11/12 2022, pag. 329 ss) e nel recentemente apparso *“Schweizer Aktienrecht”*, Prof. Peter Bockli (5 Aufl., Schulthess, 2023.03, in particolare nel capitolo Generalversammlung, da pag. 1017).

Sulla scorta di quanto precedentemente indicato si pongono tre tipologie di problemi per il notaio rogante.

Il primo è quello nuovo, per le società anonime, relativo al **diritto notarile applicabile** delle risoluzioni adottate in **forma scritta** su supporto cartaceo o elettronico, il secondo è quello relativo alle assemblee **multi-luogo**, in **Svizzera** o/e all'**estero**, mentre il terzo alla fattibilità dell'assemblea generale **virtuale**

4. Il problema della rogazione di delibere dell'assemblea generale universale in forma scritta, su supporto cartaceo o elettronico

Come visto in precedenza, relativamente a quanto indicato dal nuovo art. 701 cpv. 3 CO, la modalità di deliberazione dell'assemblea generale societaria (di tutti gli azionisti o “universale”) in **forma scritta** (*“schriftlichem Weg”*, *“par écrit”*) su supporto cartaceo o elettronico, è prevista unicamente per adottare decisioni, quando non siano ritenute necessarie delle deliberazioni. Per la società anonima non si tratta dunque di una competenza decisionale scritta estesa, come -ad esempio- quella prevista dall'art. 880 CO per le società cooperative con più di 300 soci.

Nella recente edizione di «Schweizer Aktienrecht», il Prof. Peter Böckli distingue nel seguente modo la delibera scritta dalle altre forme (5 Aufl., Schulthess, 2023.03, in particolare Generalversammlung, pag. 1049):

“Delibera circolare [“Zirkularbeschluss”] di tutti gli azionisti (...) La differenza essenziale rispetto all'assemblea universale è che gli azionisti non partecipano in tempo reale a un processo specifico - fisicamente o elettronicamente. Gli azionisti non si "riuniscono" in questa procedura, non si può parlare di "assemblea generale" in senso convenzionale. Dopo aver ricevuto la circolare con le risoluzioni proposte, gli azionisti possono presentare la loro opinione - approvazione, rifiuto o astensione - "goccia a goccia", in qualsiasi momento entro un periodo specificato dal responsabile della procedura, su carta o in forma elettronica. La decisione sarà considerata presa non appena il presidente dell'assemblea riceverà l'ultima opinione rimasta sulla mozione entro il termine prescritto, a condizione che nessun azionista abbia richiesto una deliberazione orale fino a quel momento.” (...) precisando, nella nota 288 “Il voto per telefono non è consentito nella procedura circolare; è richiesta la "forma elettronica", da intendersi qui come "con testo trasmesso elettronicamente" (e-mail)” (tradotto dal tedesco, op. cit. pag. 1049).

Le **risoluzioni** o **delibere circolari** (“Zirkularbeschlüsse, o “résolutions circulaires”) anch'esse molto diffuse, risalgono alla vecchia pratica di inviare un singolo documento da socio a socio per la firma (per maggiori dettagli sulle risoluzioni in forma scritta si confronti il testo “Bechlussfassung im schriftlichen Verfahren”, Wolfgang Ernst, Recht, Stämpfli, 2020, Heft 3, pag. 168 ss).

La forma di decisione assembleare è ammissibile per la società anonima unicamente nel caso in cui nessun azionista chieda che abbia luogo una forma di deliberazione, sia mediante un'assemblea presenziale, una ibrida (o virtuale), nel rispetto delle relative condizioni, fornendo la possibilità di discutere a pari livello tra soci in presenziale e quelli in remoto, secondo il principio della parità delle armi “*level playing field*” (Relativamente alle assemblee in forma scritta, si veda il capitolo “Generalversammlung auf dem Zirkularweg” di Hans Kaspar von der Krone, in Aktienrecht, Stämpfli, 2 Aufl. 2022, pag. 481-482).

In precedenza, tale possibilità era esclusa per la società anonima, mentre era già prevista in forma più estesa, oltre alle società cooperative, per le associazioni che all'art. 66 cpv. 2 CC prevedeva (e prevede): “*L'annuenza scritta di tutti i soci ad una proposta e parificata alla risoluzione sociale, quand'anche non sia stata tenuta un'assemblea*” (Cfr. anche Meyer Hayoz, Peter Forstmoser, Rolf Sethe «Schweizerisches Gesellschaftsrecht» Stämpfli, 12. Aufl., 2018, pag. 796).

Si noti che l'art. 23 cpv. 2 dell'Ordinanza sul registro di commercio (ORC), relativa ai Verbali contenenti deliberazioni, per il caso in cui non sia necessario l'atto pubblico (art. 23 cpv. 1 ORC), prescrive “*per le delibere in via di circolazione, la firma di tutte le persone appartenenti all'organo*”.

Relativamente al rapporto tra votazioni in forma cartacea o elettronica da parte dell'assemblea e decisioni in via circolare in forma scritta o elettronica da parte del Consiglio d'amministrazione, in relazione all'attività notarile, con riferimento alle società cooperative, è interessante rammentare quanto scritto nel 1998 dal Prof. Christian

Brückner, nel suo contributo *“La rogazione di votazioni e di decisioni in via circolare”* (*“Öffentliche Beurkundung von Urabstimmungen und Zirkularbeschlüssen”*, apparso su *SJZ 1998, pag. 33*):

Nella nota introduttiva all’articolo menzionato sopra, il Prof. Bruckner, relativamente alle dichiarazioni “per atto” (“zu Urkund”) e “a verbale” (“zu Protokoll”), ha precisato:

“Per i concetti di dichiarazioni “per atto” e “a verbale”, si veda Christian Brückner: Schweizerisches Beurkundungsrecht (Zurigo 1993) N 57-64.

Le dichiarazioni per atto sono in particolare le dichiarazioni di parte negli acquisti di proprietà, nei contratti di matrimonio, eccetera, dove il notaio deve accertare la vera volontà interna dei dichiaranti e, se necessario, proteggere i dichiaranti dalla loro imprudenza con una dichiarazione notarile. Le dichiarazioni a verbale sono, ad esempio, i voti degli azionisti in occasione di assemblee generali pubblicamente autenticate; in questo caso il notaio non deve preoccuparsi della reale volontà interiore, ma deve registrare il voto come evento esterno, ossia come comportamento verbale della persona che fa la dichiarazione.” (tradotto dal tedesco, op. cit., pag 33, nota 1).

“Nel diritto del notariato dalla DTF 90 II 274 si deriva il principio secondo cui solo le dichiarazioni rese da persone presenti davanti al notaio possono essere autenticate. Il principio si applica ugualmente alle dichiarazioni rese dal notaio e alle dichiarazioni rese a verbale.

(...)

Nel caso di cooperative di grandi dimensioni, può essere difficile convocare i soci a riunioni in cui sia presente il quorum.

La difficoltà della legge notarile non si presenta se tali delibere non vengono considerate come dichiarazioni di singoli individui, ma come comportamento di voto di un collettivo. Se il notaio supervisiona il conteggio dei voti, può testimoniare l’approvazione della risoluzione come un processo che ha percepito nelle sue parti essenziali.” (tradotto dal tedesco, op. cit pag. 33)

(...)

“La dottrina raccomanda che l’addetto alla registrazione invii il materiale di voto e si faccia restituire le schede elettorali al proprio indirizzo. Questo non è obbligatorio. Lo scrutinio della compagnia di assicurazioni Swiss Life del giugno 1997, con oltre 600’000 elettori, chiarisce che le possibilità dell’ufficio notarile sarebbero superate in singoli casi.

Il notaio dovrà rilasciare le dichiarazioni sul corso del procedimento, come dichiarazioni orali delle persone presenti, a cui viene ricordato il dovere di dire la verità, non quali dichiarazioni scritte di persone assenti. Sarebbe insufficiente [ad esempio] se l’organo competente della cooperativa consegnasse per posta al notaio le buste e il contenuto della votazione per contarli, spiegando lo svolgimento della procedura con una lettera.

La responsabilità della conta è a carico del cliente, mentre il notaio porta la responsabilità di controllare e protocollare ciò che il cliente fa. Il compito del notaio è in linea di principio il controllo e la registrazione di atti di terzi, non dei propri.

Anche in caso di certificazione pubblica il voto segreto (anonimo) deve essere possibile. Il notaio non può richiedere che le schede di voto siano firmate” (tradotto dal tedesco, op. cit. pag. 35).

Relativamente alle risoluzioni circolari (scritte, del consiglio di amministrazione) nel 1998 il Prof. Brückner rileva:

“Certificabilità delle risoluzioni circolari:

Come le votazioni [Urabstimmungen], le risoluzioni circolari [Zirkularbeschlüssen] – ad esempio del Consiglio di amministrazione di una società per azioni – possono essere rogate sulla base del diritto notarile. Tuttavia, nei casi in cui una risoluzione del Consiglio di amministrazione deve essere autenticata, vale a dire ex 653g e 653i CO, come pure l’Art. 652g CO, la delibera circolare è fuori questione, perché il diritto privato federale richiede una dichiarazione notarile che attesti che determinati documenti sono stati “presentati” al Consiglio di amministrazione in occasione della delibera, un fatto che può essere attestato notarilmente soltanto se la risoluzione viene approvata da un’assemblea di persone presenti contemporaneamente.” (tradotto dal tedesco, cfr. op cit SJZ 1998, pag. 35).

A proposito della assemblea generale scritta della società anonima, di recente l’Ufficio federale del registro di commercio, ha rilasciato la seguente precisazione che riporto in esteso:

*“Secondo l’art. 701 cpv. 3 CO, le deliberazioni dell’assemblea generale possono essere prese in forma scritta, sia questa su supporto cartaceo o elettronico, **sempre che un azionista o un suo rappresentante non abbiano chiesto la deliberazione orale.***

*Contrariamente alla formulazione piuttosto fuorviante della nota marginale (“approvazione di una proposta”), l’unanimità è richiesta unicamente per il modo in cui vengono prese le deliberazioni. **Per la deliberazione stessa, è sufficiente la maggioranza.** La deliberazione in forma scritta non è quindi sinonimo di deliberazione in via circolare.*

Il processo verbale secondo l’art. 702 cpv. 2 CO viene depositato presso l’ufficio del registro di commercio come documento giustificativo della deliberazione. Come di consueto, il processo verbale è firmato dal suo estensore e dal presidente dell’assemblea generale (art. 702 cpv. 3 OR). Le “votazioni in forma scritta” degli azionisti o una deliberazione in via circolare firmata da tutti gli azionisti non devono essere depositate presso l’ufficio del registro di commercio. La corretta composizione dell’assemblea generale, il consenso degli azionisti al modo in cui vengono prese le decisioni e la decisione stessa non vengono verificati dall’ufficio del registro di commercio.”
(Comunicazione UFRC 3/23, “Questioni relative all’entrata in vigore del nuovo diritto delle società anonime, 2023, pag. 5), <https://ehra.fenceit.ch/it/comunicazione/>

5. Il problema della rogazione di un’assemblea generale multi-luogo

Nel proprio articolo pubblicato nel libro “Das Aktienrecht im Wandel”, il Prof. Hans Kaspar von Der Crone e Sandro Bernet nel contributo intitolato “Der Tagungsort der Generalversammlung im revidierten Aktienrecht” rilevano quanto segue (Dike Verlag, San Gallo, 2020, pag. 265 ss) (rielaborato dal tedesco):

- Delle decisioni che richiedono l’atto pubblico nel contesto di un’assemblea generale multi-luogo, devono essere effettuate in uno dei luoghi di seduta presso un notaio

competente. In Svizzera i criteri minimi per gli atti pubblici sono regolati a livello federale sulla base dell'art. 55 delle disposizioni finali del CC, e i presupposti minimi di costituzione sono regolati dal diritto cantonale applicabile.

- Occorre distinguere tra la rogazione della **volontà** e la rogazione di **elementi fattuali**. Mentre il diritto cantonale per la rogazione di elementi di volontà, ad esempio, nel caso di costituzione di una società, può prescrivere che la seduta abbia luogo presso dei locali e quindi può così indirettamente vietare una rogazione tra persone assenti, nel caso di rogazione di elementi di fatto è sufficiente che il notaio rogante li possa constatare direttamente. L'atto pubblico di un'assemblea generale certifica le percezioni di fatto del notaio relativamente alle procedure dell'assemblea generale. Come rogazione di fatto questa può anche essere attuata nel caso di un'assemblea generale multi-luogo.
- Per quanto riguarda alle procedure negli ulteriori luoghi di seduta il notaio deve accertare in modo appropriato che sia la trasmissione dell'immagine e del suono, che i risultati delle votazioni avvengano in maniera corretta.
- Per motivo di praticità in regola sarebbe preferibile procedere con una rogazione presso un luogo di seduta in Svizzera: sarebbe però anche immaginabile una rogazione presso un luogo di seduta estero, in tal caso da parte di un notaio estero.
- Nel caso di più luoghi di seduta in Svizzera come pure in Svizzera e all'estero, possono sorgere problemi di conflitti di competenza giurisdizionale, interna o internazionale.

In «Schweizer Aktienrecht» (Prof. Peter Böckli, 5 Aufl., Schulthess, 2023.03, in Generalversammlung, pag. 1042) si rileva quanto segue:

“Se l'assemblea generale si svolge in parallelo - e quindi necessariamente in modo prevalentemente elettronico - in due sedi, il problema delle interruzioni tecniche si aggrava. Se l'interattività viene interrotta o disturbata per qualsiasi motivo, il prerequisito di un'assemblea generale condotta correttamente non è più soddisfatto -se non si tratta di un'interruzione relativamente breve- e l'assemblea deve essere ripetuta. Pertanto, è necessario porre requisiti particolarmente elevati alla stabilità dell'apparecchiatura tecnica. Soprattutto in una riunione controversa e turbolenta, c'è il serio pericolo che il presidente, che è fisicamente assente in altro luogo, cognitivamente, psicologicamente o tecnicamente, possa perdere il controllo. L'Assemblea generale che si riunisce in parallelo in diverse sedi è dunque una un'istituzione da "bel tempo" (tradotto dal tedesco, op. cit. pag. 1042).

6. Il problema della rogazione di un'assemblea generale virtuale

Ancora dal contributo pubblicato nel libro “Das Aktienrecht im Wandel”, il Prof. Hans Kaspar von Der Crone e Sandro Bernet, nel contributo intitolato “Der Tagungsort der Generalversammlung im revidierten Aktienrecht” rilevano quanto segue (Dike Verlag, San Gallo, 2020, pag. 265 ss) (rielaborato dal tedesco):

- Anche in occasione di assemblee generali virtuali possono essere adottate delle decisioni che necessitano l'atto pubblico. Il diritto cantonale può anche prevedere per

atti pubblici che fissano la **volontà**, quale ad esempio l'atto costitutivo di una costituzione societaria, un luogo di seduta fisico. Un atto pubblico di un'assemblea generale che necessita invece la rogazione di **elementi di fatto** quale la descrizione circa un procedimento effettivo può per contro essere effettuato anche nell'ambito di un'assemblea generale virtuale. Dato che, per definizione, nell'ambito di un'assemblea generale virtuale manca il "luogo di seduta", la competenza notarile deve essere data nel luogo dove il notaio partecipa all'assemblea generale virtuale. La competenza territoriale del notaio è dunque data quando egli, in occasione della sua partecipazione all'assemblea generale virtuale, si trova ininterrottamente nel proprio territorio di competenza giurisdizionale.

- Il presupposto di base per la rogazione di una risoluzione di un'assemblea generale virtuale è che il notaio personalmente e senza interruzione possa percepire le procedure dell'assemblea come pure le constatazioni del presidente.
- Nel caso dell'assemblea generale virtuale questa capacità di percezione illimitata è permessa dal funzionamento privo di disturbi degli strumenti tecnici che permettono lo scambio diretto tra i partecipanti. In questo senso, il notaio può anche percepire e rogare con effetti di diritto anche constatazioni puramente elettroniche, senza che perciò la presenza fisica del presidente presso la sede di riunione sia in ogni caso da considerare un presupposto necessario. Ciò presuppone che il notaio possa convincersi in modo appropriato del funzionamento privo di problemi del mezzo tecnico, cosa per la quale egli si può anche appoggiare su conferme corrispondenti da parte di un terzo esperto.
- Secondo il diritto attuale l'originale di un atto pubblico deve essere obbligatoriamente rilasciato quale documento cartaceo. La sottoscrizione dell'atto pubblico relativamente alle risoluzioni dell'assemblea generale da parte del presidente e del redattore del verbale non è comunque presupposto di validità. La firma del presidente del giorno e del redattore del verbale potrebbe anche essere una mera disposizione d'ordine di diritto cantonale.
- Dal profilo pratico sembra che il notaio durante un'assemblea generale virtuale, si potrebbe anche trovare nella sede del presidente e proceda alla rogazione alla sua presenza. Sarebbe però anche ammissibile che il notaio si trovi nel proprio territorio giurisdizionale di fronte ad un computer e partecipi a un'assemblea generale virtuale prendendo atto delle constatazioni del presidente, che non si trova fisicamente con lui, tramite i sistemi elettronici a disposizione.

Dal contributo di Jean-Pascal Stoll "*Das neue schweizerische Recht der virtuellen Generalversammlung im Lichte anderer Rechtsordnungen*" apparso sulla rivista *Recht* (Stämpfli Verlag, Bern, 2021, No 1, pag. 28), si può desumere quanto segue (rielaborato dal tedesco):

- Fondamentalmente la rogazione di un'assemblea generale virtuale è ammissibile, così si è espresso il Consiglio federale nel Messaggio sulla revisione della società anonima, restano riservate le disposizioni dei Cantoni dato che questi regolano gli aspetti procedurali.
- La partecipazione e la comprensione linguistica del notaio può anche avvenire tramite il proprio login oppure sedendosi accanto a un computer del consiglio d'amministrazione. In tale modo egli può seguire le procedure dell'assemblea

generale e conseguentemente rogarla, in modo che l'atto garantisca unità, quale elemento minimo federale del diritto degli atti pubblici. Il notaio può anche affidarsi alle dichiarazioni del consiglio d'amministrazione e deve rogare le risoluzioni conseguentemente.

- Un ulteriore aspetto è la competenza notarile. Un'assemblea generale senza un luogo di seduta fisico deve comunque svolgersi in un Cantone, il quale diritto dell'atto pubblico debba essere applicabile e i quali notai, se interpellati, debbano rogare. Viene sostenuta la tesi secondo cui il luogo di seduta sia il luogo di sede del presidente del giorno e questo dovrebbe trovarsi nell'ufficio del notaio rogante. Un'altra soluzione permetterebbe a ogni notaio di svolgere la rogazione, sin tanto che questi, nel corso della partecipazione on-line, si trovi fisicamente nel Cantone che gli ha conferito la competenza di rogare atti notarili. Sussiste a tale proposito ancora un po' di incertezza giuridica come esattamente un atto pubblico vada svolto nel contesto di un'assemblea generale virtuale.

Il Prof. Roland Müller e Fabian Akeret, nel proprio contributo "*Die Generalversammlung nach revidiertem Aktienrecht*", nella rivista Schweizerische Juristen Zeitung, (No. 1 15.01.2021, a pag 15) sostengono quanto segue (rielaborato dal tedesco):

- Non sarebbe adeguato all'obiettivo né l'intenzione del legislatore che il presidente del giorno debba partecipare alla assemblea generale virtuale presso gli uffici del notaio. In considerazione del testo normativo rivisto e il senso e lo scopo dell'introduzione della assemblea generale virtuale nelle disposizioni della società anonima, non è necessario che il presidente del giorno per lo svolgimento dell'assemblea generale virtuale si rechi presso gli uffici del notaio incaricato. Piuttosto il presidente, per motivi di praticità, può partecipare all'assemblea virtuale da qualsiasi luogo fisico. È chiaro che il notaio debba trovarsi nel territorio della propria competenza giurisdizionale e debba controllare personalmente e senza interruzione le procedure della assemblea generale virtuale come pure le constatazioni del presidente. Il notaio deve essere convinto in modo adeguato che la struttura elettronica funzioni senza disturbi e a tale proposito può anche appoggiarsi alla conferma da parte di terzi competenti in materia.

Nel contesto dell'articolo "*Die neue Aktienrecht vom 19. Juli 2020 aus sicht des Beurkundungsrecht*", RA Melda Semi e RA Lukas Müller (in ZGBR, 11/12 2022, pag. 329 ss.) dal profilo notarile hanno rilevato che:

"Il notaio deve eseguire l'autenticazione pubblica dal suo ufficio o all'interno del cantone che lo ha autorizzato a eseguire l'autenticazione pubblica. L'esecuzione di un'autenticazione pubblica da parte di un funzionario notarile cantonale in un altro cantone o addirittura all'estero (ad esempio da un domicilio di vacanza al di fuori del Cantone) non è ammissibile e renderebbe invalido un atto pubblico elettronico." (tradotto dal tedesco, op. cit. pag. 347).

7. La base normativa notarile cantonale ticinese permette i verbali notarili cartacei di assemblee a distanza? (possibili effetti della futura Legge federale sulla digitalizzazione nel notariato, LDN – Apostilla elettronica)

Preliminarmente occorre definire quale tipologia di “atto notarile” o “atto pubblico” consiste la rogazione di risoluzioni assembleari nel contesto del “diritto notarile svizzero”, per poi qualificare nel contesto del diritto notarile ticinese.

Come noto un “diritto notarile” svizzero come tale non esiste in forma compiuta, ritenuto che i Cantoni sono tuttora -di base- competenti a stabilirne la procedura tramite proprie disposizioni solitamente incorporate in leggi e regolamenti cantonali. Come vedremo più sotto, stanno però vieppiù emergendo delle eccezioni in ambito di digitalizzazione dell’attività notarile che tendono sempre più ad accentrare tali competenze alla Confederazione.

Il Professore Stephan Wolf nel suo scritto apparso il 15 marzo 2018 (tradotto dal tedesco) “*Sulle procedure di rogazione cantonale come punto di partenza per un processo notarile e allo stesso tempo sul difficoltà di standardizzare la sostanza diritto notarile sostanziale – una valutazione della situazione attuale*”, (nel libro “*Aktuelle Themen zur Notariatspraxis*” (pubblicato in occasione del quarto Congresso dei notai svizzeri, pag. 23 ss) ha abbozzato un tentativo di categorizzazione delle diverse tipologie di atti notarili cantonali, a seconda della loro caratteristiche. Partendo dal diritto notarile di Berna, questo -sistematicamente- prevede due procedure principali:

La procedura di **rogazione delle dichiarazioni di intenti** (*Beurkundung von Willenserklärungen*), che prevede una procedura generale, e le procedure di **rogazione di elementi di fatto** (*Sachbeurkundungen*). Quest’ultima categoria viene a sua volta suddivisa nelle procedure cantonali, le quali -a loro volta- sono distinte in due sottocategorie: le disposizioni generali e, tra altre, le **risoluzioni assembleari** “*Versammlungsbeschlüsse*” e le **procedure di autenticazioni di firma**.

Nell’opera del Prof. Brückner “*Schweizerisches Beurkundungsrecht*» (Schulthess, 1993, da pag. 769, e più in dettaglio da pag. 835) viene descritta la procedura di rogazione di una risoluzione assembleare, a cui per maggiori dettagli rinvio.

Assodata l’esigenza o comunque la facoltà di potere tenere delle assemblee ibride o virtuali “a distanza” alternative a quelle in presenza ex art. 701c o art. 701d CO, come visto sopra, talune assemblee richiedono, per la propria validità, la forma dell’atto pubblico notarile.

Va precisato che l’art. 22 ORC relativo allo statuto e all’atto di fondazione delle associazioni, non esige l’atto pubblico dello stesso di fronte a un notaio. Secondo l’art. 22 cpv. 5 ORC e l’art. 90a cpv. 1 lit. b ORC lo statuto va però anche firmato da un membro della direzione, non solo dal presidente e dal segretario dell’assemblea costitutiva.

L’art. 34 della Legge cantonale ticinese notarile (LN) del 26 novembre 2013, relativamente alla pubblicazione degli atti pubblici, permette di rogare un’assemblea ex disposizioni

federali sotto forma di atto pubblico cartaceo, dunque anche nei confronti di un'assemblea "ibrida" o "virtuale" (residuale) ex le menzionate disposizioni.

Il Prof. Christian Bruckner nel volume "Aktuelle Themen zur Notariatspraxis" del 4° congresso dei notai svizzeri del marzo 2018, ha scritto (tradotto dal sottoscritto):

(...) non vi sono di principio obiezioni contro un atto pubblico di assemblee che vengono svolte contemporaneamente in diversi luoghi. Uno di questi luoghi si deve trovare in un cantone del notaio rogante. Lì il notaio deve essere presente e seguire lo sviluppo dell'assemblea." (pag. 73).

Da ciò, in *majore minus*, si può desumere che ex art. 34 LN il notaio ticinese può rogare mediante atto pubblico nel Cantone Ticino anche assemblee ove parte dei membri della stessa non sono presenti fisicamente ma si trovano posti in luoghi diversi e sono contemporaneamente in contatto tra di loro (in Cantone Ticino o in Svizzera o all'estero), mediante un canale audio o audio e video elettronici, come previsto dal nuovo diritto societario, nel caso delle assemblee multi-luogo. Ciò presuppone però, comunque, per ora, almeno la presenza, di fronte al notaio, di una "assemblea residuale", presenziale, *de visu*, come meglio vedremo sotto.

Occorre segnalare che l'art. 72 LN relativo ai "Verbali a distanza e certificazione elettronica" stabilisce:

"I processi verbali di assemblee generali o consigli di amministrazione, possono essere validamente rogati a distanza nei limiti stabiliti dal diritto federale. Il regolamento fissa le modalità." (nota 12)

la relativa nota 12, però, recita: "cpv. non ancora in vigore – BU 2015, 167".

Tale disposizione normativa cantonale non è ancora entrata in vigore a seguito dei mancanti presupposti di coordinazione cantonali/federali, nel frattempo sono in fase di consolidamento.

A seguito dell'attuale assenza di una sufficiente coerenza normativa federale che possa garantire anche la circolazione ed un riconoscimento degli atti notarili elettronici nella confederazione, non è ancora stato emanato il Regolamento di applicazione cantonale che permette di **rogare processi verbali a distanza certificati poi elettronicamente**, equivalenti a quelli su carta, ex art. 3 dell'*Ordinanza federale sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica* (OAPuE) dell'08.12.2017. Infatti, questi sarebbero dei **documenti elettronici**, che dovrebbero essere firmati elettronicamente dal notaio e dalle parti. L'attuale struttura della legge notarile cantonale e svizzera non permette ancora di procedere in questo modo.

Sebbene in Svizzera, teoricamente, dal 1° gennaio 2012, mediante l'art. 55a tit. fin. CC, sussistano le basi normative affinché un notaio possa procedere con una firma elettronica qualificata al contempo iscritta nel "registro dei pubblici ufficiali rogatori", al rilascio - quantomeno- di una copia atto pubblico cartaceo sotto forma di "documento notarile in

formato elettronico”, al 2022 solo 14 Cantoni hanno fatto uso di questa facoltà (UR, NW, FR, NE, BE, SZ, SO, AG, VD, BS e TG – oltre ad altri tre). Non ancora il Cantone Ticino.

Per risolvere l'assenza di coordinamento della circolazione degli atti notarili elettronici tra i Cantoni in Svizzera, e “*per garantire la certezza del diritto nel settore dell'amministrazione elettronica, in quanto un diritto procedurale uniforme provvede trasparenza e affidabilità normativa e consente una prassi uniforme*”, il 17 dicembre 2021, il Consiglio federale ha pubblicato il Messaggio concernente la nuova **Legge federale sulla digitalizzazione nel notariato (LDN)**.

<https://www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2022/143/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-fga-2022-143-it-pdf-a.pdf>

e il rispettivo disegno di legge:

<https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/144/it>

Legge federale sulla digitalizzazione nel notariato è in fase di approvazione da parte delle Camere federali. Il Consiglio Nazionale l'ha approvata il 3 marzo 2023 u.s. con taluni emendamenti che dovranno ancora essere valutati dal Consiglio degli Stati.

<https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=59897>

è di rilievo considerare che l'art. 6 LDN relativo alla “*Presenza di conoscenza del contenuto dell'atto pubblico*”, recita:

Impiegando mezzi tecnici adeguati, il pubblico ufficiale provvede affinché i partecipanti alla procedura di realizzazione dell'atto pubblico possano prendere conoscenza dell'intero contenuto dell'atto pubblico elettronico.

Mentre l'art. 7 LDN relativo alla “*Approvazione del contenuto dell'atto pubblico da parte dei partecipanti*”

1 Se i partecipanti devono approvare il contenuto dell'atto pubblico, il pubblico ufficiale provvede affinché tale approvazione figuri sull'originale elettronico dell'atto pubblico.

2 Se l'approvazione dei partecipanti si esprime nella registrazione grafica delle loro firme autografe, l'apparecchio impiegato a tal scopo deve essere in grado di registrare tutte le caratteristiche biometriche di tali firme necessarie per identificare le persone firmatarie.

3 Se un partecipante non può firmare, deve esprimere la sua approvazione in altra forma; il pubblico ufficiale menziona nell'atto pubblico la forma dell'approvazione e i motivi.

4 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti tecnici per gli apparecchi di registrazione impiegati e determina quali altre forme di registrazione dell'approvazione dei partecipanti sono ammissibili.

Nel Messaggio alla LDN ([FF 2022 143 ss](#)), relativamente alla “*Modalità di firma quale prova della presa di coscienza dell’atto*” viene indicato quanto segue:

Art. 7 LDN

“Cpv. 1 Dopo avere preso conoscenza del contenuto dell’atto pubblico, i partecipanti devono dichiarare se tale contenuto corrisponde alla loro volontà e approvarlo. Secondo la LDN l’approvazione del contenuto deve figurare sull’atto pubblico stesso.

*Cpv. 2 Di norma, la firma di un originale cartaceo dell’atto pubblico da parte delle persone coinvolte – intesa come una forma di approvazione del contenuto dell’atto – non presenta difficoltà. La situazione è invece diversa se l’originale dell’atto pubblico è realizzato in forma elettronica. Secondo l’articolo 14 CO, in questo caso occorrerebbe utilizzare una **firma elettronica qualificata**. Quest’ultima, tuttavia, non è ancora molto diffusa: soltanto pochi privati ne possiedono una. Per la firma (approvazione) dell’originale elettronico dell’atto pubblico occorre dunque trovare un’alternativa valida e praticabile. La procedura per la realizzazione di originali di atti pubblici elettronici non deve essere né complicata né comportare ulteriori ostacoli per i partecipanti.*

Nei Paesi limitrofi, per il rilevamento di firme autografe sono impiegati tablet grafici (cfr. i n. 3.4 e 3.5). Questo tipo di firma si avvicina molto a una firma autografa su carta e non richiede dai partecipanti un’attrezzatura tecnica particolare.

*Il capoverso 2 ammette l’impiego di questa tecnica (**tablet grafici**), ponendo però requisiti minimi agli apparecchi di registrazione utilizzati a tale scopo: devono essere in grado di rilevare le informazioni caratteristiche di una firma umana quali la rapidità di scrittura, l’angolo d’inclinazione, la pressione esercitata e altri dati biometrici. Queste informazioni devono essere inserite nel documento elettronico firmato sotto forma di dati marginali. Gli originali elettronici di atti pubblici registrati nel pertinente registro elettronico immediatamente dopo la chiusura della procedura di realizzazione conterranno dunque anche i dati marginali relativi a ogni firma apportatavi in questa maniera. In tal modo si garantisce la possibilità di verificare le firme in un secondo momento.” (cfr. [Messaggio LDN, FF 2022 143](#)).*

La LDN non si esprime relativamente alla necessità presenza fisica o meno delle parti alla pubblicazione dell’atto, probabilmente volendo il legislatore federale lasciare tale distinguo alle singole leggi notarili cantonali.

La “**contemporanea presenza**” nella pubblicazione di atti pubblici tra vivi è prevista dall’articolo 34 LN relativo alla “pubblicazione degli atti pubblici”, come vedremo più sotto. L’apertura alla modalità di rogazione dell’atto pubblico elettronico, mediante tecniche alternative alla firma fisica: con firma elettronica qualificata oppure mediante tablet grafici oppure mediante altra forma, lascia aperta ai Cantoni la possibilità di prevedere in maniera esplicita la possibilità che la contemporanea presenza del notaio con le parti che si obbligano, non debba più essere necessariamente una vicinanza contemporanea fisica, presenziale, ma che potrebbe anche essere una presenzialità contemporanea remota, mediata da mezzi tecnici adeguati, atti a portare il notaio al convincimento che le parti presenti hanno preso piena coscienza dell’atto approvato.

Dal canto Suo, il Consiglio di Stato del Cantone Ticino con il Messaggio 809 del 10 novembre 2021 aveva proposto una modifica della Legge Notarile e sulla Tariffa Notarile concernente la digitalizzazione del settore notarile, vertente in particolare sullo sviluppo di un **archivio notarile elettronico**:

https://www4.ti.ch/poteri/gc/ricerca-messaggi-e-atti/ricerca/risultati/dettaglio?user_gcparlamento_pi8%5Battid%5D=106978&cHash=b0260dddac1619c2fd6ce4acaafce57f&start=40

Tale Messaggio cantonale, pubblicato un mese prima di quello relativo alla *Legge federale sulla digitalizzazione nel notariato*, non è ancora stato esaminato dal Gran Consiglio siccome occorre prima valutare quale forma avrà il diritto federale scaturente dalla LDN, la quale, basata sul principio della centralizzazione, prevede anch'essa un «**archivio elettronico degli atti pubblici**», dal quale si prevede vengano trasmessi dopo un certo periodo all'**Archivio federale** per archiviazione. Aspetto che andrà ora coordinato con l'archivio notarile ticinese.

Quindi, l'atto pubblico completamente elettronico *ad initio*, con le parti e il notaio temporalmente contemporaneamente presenti ma spazialmente distanziati, in collegamento remoto elettronico, con sottoscrizione finale l'atto pubblico elettronico, elettronicamente, in remoto, non è ancora procedura notarile possibile in Svizzera.

Si può constatare che le disposizioni normative progressivamente emanate dalla Confederazione sul tema della "firma elettronica" sulla base delle competenze derivate dagli artt. 95 cpv. 1 (attività economica privata) e 122 cpv. 1 (legislazione del campo del diritto civile) Cost. Fed. hanno progressivamente formato la base normativa federale sulle firme elettroniche che hanno supplito e rimpiazzato talune singole competenze inizialmente cantonali.

Ciò ha determinato una progressiva erosione nelle competenze cantonali in ambito di notariato, il cui primo passo concreto di integrazione centralizzata federale del diritto della firma elettronica, va intravisto nell'approvazione del menzionato art. 55a tit. fin. CC, entrato in vigore nel 1° gennaio 2012, che regola la realizzazione di copie elettroniche e la procedura di certificazione elettronica da parte di "*pubblici ufficiali rogatori*" cantonali in tutta la Svizzera.

Nei cantoni svizzeri manca comunque anche la struttura necessaria per permettere di apporre l'Apostilla elettronica per l'estero, mediante l'Apostilla elettronica apposta su un atto pubblico elettronico, oppure, mediante cambiamento -o rottura- di media ("*Medienbruch*"), da elettronico a cartaceo o viceversa.

Mediante tale decisione, la Confederazione ha sottratto ai Cantoni la competenza di regolare internamente le firme elettroniche. Ciò allo scopo di garantire una unità procedurale nel mercato interno elvetico.

La prossima adozione da parte della Confederazione della nuova *Legge federale sulla digitalizzazione nel notariato* completerà ulteriormente la base normativa necessaria a procedere con un progressivo passaggio alla digitalizzazione dei processi notarili. Questa permetterà ai Cantoni di avere delle basi di coordinamento inter-cantonali e federali

necessarie a garantire un flusso e riconoscimento degli atti su tutto il territorio federale ed al contempo ai Cantoni di avere dei parametri per adattare le proprie disposizioni notarili affinché i notai possano formare atti pubblici o brevetti elettronici.

Relativamente alla futura *Legge federale sulla digitalizzazione nel notariato* è interessante considerare quanto rilevato relativamente alla legalizzazione degli atti pubblici elettronici per loro uso all'estero. La Svizzera ha aderito alla *Convenzione del 5 ottobre 1961 che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri* (Convenzione dell'Aia del 1961) (cfr. Messaggio LDF FF 2022 143 ss. Pag. 14), per cui nei confronti degli oltre 120 stati membri la legalizzazione degli atti pubblici o dei brevetti nel Cantone Ticino avviene mediante apposizione dell'**Apostille (o Apostilla)**.

Nel 2006 il Programma **Apostille elettroniche (e-APP)** è stato lanciato per promuovere e assistere l'implementazione della tecnologia ai sensi della Convenzione dell'Aia 1961. Il suo scopo è quello di garantire il funzionamento continuo ed efficace della Convenzione attraverso l'emissione di Apostille elettroniche (e-Apostille) e il funzionamento di registri elettronici di Apostille a cui i destinatari possono accedere online per verificare un'Apostilla ricevuta (e-Registri). Si confrontino i rinvii presenti nel capitolo "*e-APP (electronic Apostille Programme)*:" <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/specialised-sections/apostille>

La Convenzione sulle Apostille conta oltre 120 Parti contraenti, di cui più di 20 rilasciano le Apostille elettroniche e oltre 40 hanno già implementato un Registro elettronico. Inoltre, ci sono diverse Parti contraenti che stanno sviluppando attivamente uno o entrambi gli elementi. Per ora, nel continente europeo, unicamente l'Austria, il Belgio, la Danimarca, la Bulgaria e la Romania, l'Estonia e l'Irlanda si sono dotati dell' E-Registro che permette di controllare on line il numero di serie della certificazione della Apostille Elettronica. La Svizzera né il Cantone Ticino non hanno ancora implementato tale sistema

Dunque, ad oggi, il diritto notarile ticinese non ha ancora integrato la firma elettronica qualificata né il sigillo elettronico federali nella propria normativa ex Ordinanza federale del 23 nov. 2016 sulla firma elettronica, in vigore dal 1° gennaio 2017 (RU 2016 4667), basata sulla Legge federale sulla firma elettronica del 18 marzo 2016.

Nel Cantone Ticino, quindi, non è possibile procedere con l'allestimento di un rogito (atto pubblico) **elettronico** di un verbale assembleare virtuale senza sede assembleare. Tale fatto rappresenta ancora un ostacolo alla rogazione di un verbale di un'assemblea elettronica puramente virtuale. La stipola di un rogito cartaceo, come visto sopra, è invece sempre ammissibile, ciò che permette -eventualmente e solo- alle condizioni normative date, di rogare un rogito di un'assemblea elettronica residuale nella forma cartacea, con la firma dei pochi presenti, ma non -ancora- di un'assemblea elettronica completamente e puramente **virtuale** ex art. 701d CO.

Le autorizzazioni normative contenute nelle nuove disposizioni sulla tenuta dell'assemblea generale elettronica della società anonima, con relative applicazioni per analogia, sebbene l'attività notarile sia tutt'ora competenza esclusiva dei Cantoni, non sono dunque ancora

sufficienti per supplire agli ostacoli tuttora presenti nel diritto notarile cantonale ticinese all'assemblea virtuale elettronica, limiti che non determina però l'impossibilità, ad esempio di poter rogare un atto relativo ad un "prototipo" di assemblea generale virtuale, quando ne sono dati tutti i presupposti, base statutaria compresa, come vedremo più sotto.

A queste riflessioni si giunge anche considerando che come già rilevato in precedenza, l'art. 34 LN cantonale recita:

“gli atti pubblici devono essere pubblicati alla contemporanea presenza del notaio, delle parti e dove la legge richieda di testimone dell'interprete”,

che, quale “contemporanea presenza”, si potrà anche ammettere una *contemporanea presenza in remoto, mediata tramite adeguati sistemi di comunicazione e elettronica*, e ciò sia nell'ambito della rogazione di un atto cartaceo sia di uno elettronico, lo potrà dire unicamente la prassi -rispettivamente- le norme d'applicazione cantonali che verranno elaborate successivamente all'entrata in vigore della *Legge federale sulla digitalizzazione nel notariato* con disposizioni di applicazione relative.

Mutuando il concetto di “**assemblea residuale**”, sviluppato nel periodo delle disposizioni straordinarie Covid-19, si potrebbe ipotizzare che la presenza assieme al notaio, del presidente, il segretario, ed eventualmente del rappresentante indipendente, oltre a qualche socio, possa essere bastante, quale “**assemblea residuale con soci**”, al fine di accertare gli elementi fattuali necessari all'atto, sulla scorta degli accertamenti degli organi societari abilitati presenti in occasione della rogazione dell'atto, possono essere ritenuti sufficienti per ritenere una “contemporanea presenza” delle parti all'atto.

Quale ulteriore ostacolo va considerato anche che l'articolo l'art. 23 ORC, relativamente ai “*Verbali concernenti le deliberazioni*”, prevede:

“I verbali o gli estratti dei verbali recano la firma del segretario e del presidente dell'organo che ha deliberato, mentre le deliberazioni per circolazione la firma di tutte le persone appartenenti all'organo”.

Sulla base dell'ORC la firma del notaio potrebbe essere o autografa o elettronica. In considerazione del principio dell'unità dell'atto e del fatto -come visto sopra- che non è ancora possibile apporre elettronicamente firme elettroniche su un documento elettronico, né da parte del notaio e né da parte dei componenti all'atto, anche questo ostacolo si avvera insormontabile per quanto riguarda una eventuale assemblea societaria virtuale “pura” che dovesse richiedere la forma dell'atto pubblico.

Possiamo dunque constatare che, nonostante le aperture post-emergenziali derivanti dalla revisione del diritto della società anonima attivate dal diritto federale, a seguito degli ostacoli tuttora esistenti nella normativa notarile cantonale ticinese derivanti non solo dall'assenza della recezione delle aperture federali per la firma elettronica da parte del notaio, ma anche della assenza ad oggi in Svizzera per il notaio della possibilità di poter rogare un atto elettronico con la posizione della firma elettronica sua e delle parti in un atto, le società non possono -ancora- svolgere pure assemblee elettroniche puramente virtuali che necessitino dell'atto pubblico. Lo possono, se hanno la base statutaria prescritta dall'art. 701d CO, sotto forma **assemblea residuale ibrida**, come già prescritto

precedentemente in regime emergenziale Covid, vale a dire mediante presenza fisica del presidente, segretario, notaio, qualche socio e, eventualmente, del rappresentante indipendente. L'**assemblea ibrida residuale** rappresenta una forma che si avvicina molto all'assemblea virtuale ma non lo è, poiché la società garantisce ai soci che volessero presenziare fisicamente, di partecipare con questa modalità. Si tratta al momento dell'unica modalità che la legge notarile del Cantone Ticino permette.

Si può dunque svolgere un'assemblea generale ibrida nella forma residuale con dei soci presenti ed altri collegati in remoto, ritenuta la presenza fisica della seduta, con il notaio, del presidente, del segretario, eventualmente del rappresentante indipendente, che dovranno poi firmare il rogito contenente le delibere assembleari quali constatazioni di fatto che necessitano la forma dell'atto pubblico. A seconda dello statuto, in casi semplici, il ruolo del segretario potrebbe anche essere assunto dallo stesso notaio.

8. Excursus: L'autentica di firma telefonica a distanza ticinese

Relativamente ad un metodo di certificazione fattuale a distanza già permesso dalla legge notarile del Cantone Ticino dal 1995, è interessante menzionare l' "*autentica di firma telefonica*".

Il testo di legge, nel contesto dei brevetti, recita quanto segue:

Art. 68 Autentica di firma

1 Il notaio certifica l'autenticità delle firme e dei segni a mano degli incapaci a firmare, nei soli casi:

- in cui la firma o il segno siano stati apposti in sua presenza e vista dal sottoscrivente o che questi gli dichiarì, personalmente e di presenza, che la firma o sottoscrizione fu fatta da lui stesso. In entrambi i casi, la parte comparsa deve essere conosciuta dal notaio o la sua identità certificata nel modo prescritto dall'articolo 38;*
- in cui il notaio si sia personalmente accertato, per telefono dal sottoscrivente, persona a lui conosciuta, che quest'ultimo ha apposto la firma o il segno.*

2 Mancando nel testo la dichiarazione dell'autenticità della sottoscrizione, il certificato è nullo.

3 Il regolamento disciplina la confezione e la legalizzazione di firme digitali.

Secondo Christian Brückner (*Schweizerisches Beurkundungsrecht*, Schulthess, pag. 932) l'autentica di firma consiste in una **determinazione di un fatto**, consistente in 3 elementi:

- l'**identità** di colui che firma (in senso doppio quale esistenza e del nome che porta),
- l'**autenticità** della firma (vale a dire che questa sia stata dal profilo della tecnica di scrittura apposta dall'autore della persona identificata), e
- la **volontà** di firmare di tale persona.

Nel caso di autentica remota, per quanto riguarda la determinazione **dell'identità** Brückner indica che l'identificazione delle persone fisiche assenti può avvenire nei seguenti modi:

- sulla base della conoscenza personale (il notaio conosce la persona e la sua firma);
- sulla base di un certificato di identità di diritto pubblico esterno in particolare a seguito di una autentica di firma notarile
- sulla base di un certificato di identità privato personale qualificato.

Per quanto concerne la determinazione della **autenticità** della firma, è possibile procedere nel seguente modo:

- tramite la percezione in occasione della procedura di sottoscrizione, quando il sottoscrittore firma il testo corrispondente in presenza del notaio, oppure
- tramite la percezione della dichiarazione di riconoscimento quando qualcuno, di fronte al notaio dichiara che riconosce la firma quale la propria.

Per quanto concerne l'**autenticità** della firma e la **volontà** di sottoscrivere in una procedura in assenza (autentica distanza), il notaio determina l'originalità della firma nel seguente modo:

- tramite la comparazione della firma con un'altra che il notaio ha a sua disposizione, che indubbiamente è una firma autentica oppure,
- tramite la valutazione della firma sulla base dei suoi ricordi relativamente a firme già vista in precedenza della stessa persona.
- La volontà di firmare deriva dalla situazione, vale a dire dalla posizione della firma sul testo, la corrispondenza legale della firma a colui che ha firmato oppure nelle istruzioni e volontà che, colui che firmato, ha dato al notaio.

Relativamente alla **capacità di agire** dell'autore:

- Mediante l'autentica della firma il notaio certifica che in presenza del sottoscrittore oppure in caso di autentica a distanza, a seguito della sua conoscenza personale del sottoscrittore, nonostante l'applicazione della diligenza necessaria, il notaio non ha percepito alcun indizio che potevo potesse fare sospettare relativamente alla capacità di agire del sottoscrittore.

Relativamente all'**esame sommario** del testo firmato:

- In ogni autentica di firma del notaio deve valutare in modo sommario il testo del documento oggetto di firma nella prospettiva degli obblighi di esclusione dal ministero, da interessi degni di protezione dell'autentica come pure della prevenzione di abusi.

Sulla base di una nota contenuta nel testo "*Legge sul notariato annotata*" Locarno, 1996 (pag. 86), l'adempimento della condizione del controllo mediante ogni altro mezzo appropriato quale conoscenza diretta della firma o comparazione con un modello depositato non è richiesto dalla norma attualmente in vigore.

Per il "brevetto", parallelo al rogito, e dei quali il notaio ticinese tiene due rubriche separate composte da serie numeriche progressive distinte, il diritto notarile ticinese conosce già la

possibilità di certificare l'autenticità di una firma mediante un accertamento telefonico nei confronti di una persona già in precedenza conosciuta che conferma che la firma nelle mani del notaio è stata apposta dalla persona che ne dà conferma in via orale tramite un canale telefonico.

La particolarità dell'autentica di firma mediante accertamento telefonico, se si pensa che è stata approvata nel 1995, ricorda quanto previsto nella costituenda *Legge federale sulla digitalizzazione nel notariato per quanto riguarda gli atti pubblici*, e meglio nell'art. 6, dove si conferisce al pubblico ufficiale il potere di potere prendere conoscenza nell'atto pubblico elettronico impiegando mezzi tecnici adeguati, rispettivamente l'art. 7 ove si conferisce al pubblico ufficiale di certificare un'approvazione di contenuto, estesa questa volta all'*atto pubblico*, oltre che all'**autenticazione elettronica di una firma o di un segno a mano**.

L'art. 3 della sopra menzionata *Legge federale sulla digitalizzazione nel notariato* LDN, in fase di approvazione, nelle definizioni alla lit. f stabilisce:

Autenticazione elettronica di una firma o di un segno a mano: attestazione elettronica dell'autenticità di una firma autografa o di un segno a mano.

In occasione degli eventi pandemici, l'autentica telefonica e mediante video-chiamata (o video-conferenza) ha avuto una buona diffusione per evitare che le parti dovessero comparire personalmente agli atti, mediante il conferimento di poteri di rappresentate a procuratori.

La vertiginosa diffusione delle piattaforme, anche semplici, di videoconferenza, ha permesso anche di combinare, in occasione del rogito, l'attività del procuratore con la contemporanea presenzialità, in remoto, mediante videoconferenza, del rappresentato. Quest'ultimo, pur non essendo presente all'atto fisicamente, ha potuto comunque porre le domande che si imponevano ai presenti, semplificando così anche l'attività al rappresentante stesso che, per finire, comunque poi sottoscriveva per il rappresentato.

9. Conclusioni

Sulla base di quanto indicato in precedenza, il legislatore federale, con la grande revisione della società anonima entrata in vigore il 1° gennaio 2023, ha voluto mettere a disposizione delle società, per coerenza, strumenti moderni per la formazione e determinazione delle decisioni interne, in particolare da parte delle assemblee societarie composte da sempre più numerosi rappresentanti.

A questa apertura, si era imposta prepotentemente, prima di questa, una serie di semplici disposizioni di diritto pubblico amministrativo sanitario federale che hanno fatto breccia sulle limitazioni statutarie e legali civili federali. A seguito di queste, le società hanno dovuto e potuto, per quanto riguarda le assemblee, adottare nuovi metodi, anche di rogazione da parte di notai, quando tale forma era necessaria.

Tali disposizioni emergenziali, contenute nell'art. 8 della Legge Covid-19 e precisate dall'art. 27 dell'Ordinanza 3 Covid-19, sono state abrogate col 1° gennaio 2023,

contemporaneamente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni normative relative alla società anonima del 19 luglio 2020.

Come le disposizioni emergenziali Covid-19 si estendevano a tutte le tipologie societarie, anche, ora:

- la disposizione dell'art. 701 CO rende possibili per la società anonima risoluzioni assembleari universali **scritte**;
- le disposizioni art. 701a - 701e CO regolano la tenuta dell'assemblea generale della società anonima, con le nuove varianti **elettroniche**;
- l'art. 713 CO, con il suo rinvio, regola le decisioni del **consiglio di amministrazione** di una società anonima;
- l'art. 805 cpv. 5 lit. 2bis CO, con il suo rinvio alla SA, regola la "*Convocazione e svolgimento*" della **società a garanzia limitata** e
- l'art. 893a CO, con il suo rinvio alla SA, regola il "luogo di riunione e impiego di mezzi di comunicazione elettronici" della società **cooperativa**.

Mediante i rispettivi rinvii alla metodologia sviluppata per la società anonima, per "coerenza" interna delle strutture societarie, queste disposizioni sembrano essere applicabili anche alle assemblee societarie delle associazioni e fondazioni, sebbene non sia stato inserito un rinvio esplicito ad esse nel Codice civile.

L'estensione alla "coerenza" del sistema permette di interpretare l'applicabilità delle nuove disposizioni normative sulle modalità di espletamento delle assemblee generali della società anonima contenute nel Codice delle obbligazioni, anche a favore delle **associazioni** e le **fondazioni**, salvo che limiti non emergano dallo statuto dell'ente interessato.

Tale estensione, per contro, non sembra avere effetto sulle **corporazioni di diritto pubblico** federali o cantonali, soggette a disposizioni normative speciali, per ora non ancora esistenti nel settore delle assemblee elettroniche.

La nuova legge federale prescrive esplicitamente una base statutaria unicamente per tenere **assemblee all'estero** oppure per tenere **assemblee puramente virtuali**. Nel caso di un'"**assemblea ibrida**" quest'ultima può anche essere tenuta in assenza di un'autorizzazione statutaria esplicita, richiede però una solida capacità di gestione dell'apparecchiatura tecnica necessaria da parte della società organizzatrice.

La versione più estrema dell'assemblea societaria **ibrida** è quella **residuale**, quando ha luogo in Svizzera un'assemblea alla presenza fisica, oltre del presidente, del segretario e - se necessario- del rappresentante indipendente, del notaio e di almeno uno o più soci, ove i presupposti tecnici cui all'art. 701e 701f e 702 CO siano rispettati, e senza che l'assemblea determini ostacoli "incongrui" al voto per i singoli soci ex art. 791a CO.

Per potere tenere un'assemblea **virtuale** pura occorre ancora attendere l'entrata in vigore della prossima nuova **Legge federale sulla digitalizzazione nel notariato**, con, a cascata, le relative norme di applicazione federali e notarili cantonali.

L'attuale diritto notarile ticinese non permette ancora che una pura assemblea **virtuale**, priva di luogo di sede, possa avere luogo su suolo ticinese, mancando i necessari strumenti normativi cantonali integrativi delle disposizioni federali che permettano l'autenticazione elettronica di firma e atti pubblici elettronici.

Se, con le modifiche attuate al diritto societario, l'obiettivo del legislatore federale era di migliorare la posizione della Svizzera nella classifica "Time to start a business" del "Competitiveness report" WEF, ove la Svizzera nel 2019 si trovava al cinquantanovesimo posto su 141 Stati, presto il compito d'integrazione e coordinazione normativa finale, notarile, passerà ai singoli cantoni, anche a quello del Ticino. Una bella sfida tecnologica, per il nuovo parlamento.

Niccolò Salvioni, Locarno, 8 ottobre 2020 / 7 aprile 2023

(I pensieri ivi esposti impegnano unicamente il redattore)

Where applicable, some rights reserved:



Fonti, in ordine cronologico crescente:

- *Schweizerisches Beurkundsrecht*, Christian Brückner, Schulthess, 1993, Zürich
- "Legge sul notariato annotata" 1996, Locarno.
- *Öffentliche Beurkundung von Urabstimmungen und Zirkularbeschlüssen*"), Christian Brückner, SJZ 1998, pag. 33
- *Zu den kantonalen Beurkundungsverfahren als Ausgangslage für einen bundesrechtlichen Notariatsprozess und zugleich zu den Schwierigkeiten einer Vereinheitlichung der materiellen Notariatsrechts – eine Standortbestimmung*», in *Aktuelle Themen zur Notariatspraxis*», edito dalla FSN, 2018, Berna.
https://www.ziv.unibe.ch/ueber_uns/personen/personen_abt_prof_wolf/e248082/e762271/e709012/SNV_AktuelleThemenNotariatspraxis_ArtWolf_ger.pdf
- *Grande revisione della Società Anonima del 19 giugno 2020, nuovi art. 701a - 701f e 702 CO*: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2020/1302/it>
- "Das Aktienrecht im Wandel", Prof. Hans Kaspar von Der Crone e Sandro Bernet, "Der Tagungsort der Generalversammlung im revidierten Aktienrecht", Dike Verlag, San Gallo, 2020, pag. 265 ss.
- «Bechlussfassung im schriftlichen Verfahren», Wolfgang Ernst, *Recht*, Heft 3, Stämpfli, 2020, pag. 168 ss).

- *Modalità per la tenuta di una assemblea generale e le loro autentiche della Federazione Svizzera dei Notai (dal sito interno della federazione), 2021*
- «Das neue schweizerische Recht der virtuellen Generalversammlung im Lichte anderer Rechtsordnungen» Jean-Pascal Stoll, *Recht*, Stämpfli Verlag, Bern, 2021, No 1, pag. 37).
- «Die Generalversammlung nach revidiertem Aktienrecht», Prof. Roland Müller e Fabian Akeret, *Schweizerische Juristen Zeitung*, No. 1, 15.01.2021, pag. 15 ss.
- «Il diritto della società anonima al passo con i tempi: trasformazione digitale, Interrelazione tra le nuove tecnologie digitali e diritto societario», Daniel Mitric, *Novità Fiscali, SUPSI*, dicembre 2021.
- *FAQ pubblicato dal Dipartimento federale di giustizia sul tema "Coronavirus e assemblee generali", stato 10 marzo 2022:*
<https://www.bj.admin.ch/dam/data/ejpd/aktuell/news/2020/2020-03-06/faq-gv-i.pdf>
- «Die neue Aktienrecht vom 19. Juli 2020 aus sicht des Beurkundungsrechts», RA Melda Semi e RA Lukas Müller, *ZGBR*, 11/12 2022, pag. 329 ss
- *Comunicazione UFRC 3/23, "Questioni relative all'entrata in vigore del nuovo diritto delle società anonime, 2023:* <https://ehra.fenceit.ch/it/comunicazione/>
- «Schweizer Aktienrecht», Prof. Peter Böckli, 5 Aufl., Schulthess, 2023.03, in particolare *Generalversammlung*, pag. 1017 ss